

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2490 del 29/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA CANTINE RIUNITE & CIV SCA (Imp. Via Canaletto n. 52) SAN PROSPERO S/SECCHIA (MO). Rif. Prot. n. 1782/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 27322/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2541 del 27/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

MODIFICA NON SOSTANZIALE

DITTA CANTINE RIUNITE & CIV SCA (Imp. Via Canaletto n. 52) SAN PROSPERO S/SECCHIA (MO).

Rif. Prot. n. 1782/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 27322/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 4/3/2017 la Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR., avente sede legale in comune di Campegine (RE), v. Brodolini n. 24, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Prospero s/S (MO), V. Canaletto n. 52, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/3/2017 con prot. n. 4638, relativa al titolo ambientale Acqua;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di vinificazione e imbottigliamento vini;

A seguito di tale domanda è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2864 del 5/6/2017, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 26/7/2019 la Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 18/9/2019 con prot. n. 143861, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dalla documentazione pervenuta risulta l'intenzione di modificare la capacità di stoccaggio vino/rete fognaria ed inserimento/variazione di emissioni in atmosfera;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 182983 del 27/11/2019;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 1845 del 23/03/2020;

Il Comune di San Prospero sulla Secchia, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 147069 del 24/09/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali, rispetto alla situazione attuale, in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, pertanto si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica degli Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA, per l'impianto ubicato in comune di San Prospero s/S (MO), V. Canaletto n. 52, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 2864 del 5/6/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 5/6/2032**; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di San Prospero s/S
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di San Prospero s/S

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA (Imp. Via Canaletto n. 52) SAN PROSPERO SULLA SECCHIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n. 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Cantine Riunite e CIV, nello Stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S (MO), svolge attività di imbottigliamento vini.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologica e degressatore, dove occorre, sono convogliate nella fognatura delle acque nere dirette al depuratore aziendale;
- le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento di imbottigliamento, e nei piazzali non soggette a contaminazione vengono convogliate in un unico punto di scarico in acque superficiali in un fosso di campagna;
- un ulteriore linea di acque bianche non contaminate serve la zona dove sorge il magazzino fusti pieni, la fognatura dedicata convoglia lo scarico alla fognatura comunale di via I Maggio;
- le acque di lavaggio pavimenti e attrezzature dei vari locali, vengono raccolte e recapitate al depuratore biologico a fanghi attivi aziendale per essere successivamente scaricate nella fognatura pubblica comunale di via I Maggio;
- nel locale addolcitore, dove si trova il punto di approvvigionamento dal pozzo aziendale, è situato l'impianto ad osmosi, utilizzato per rendere idonea l'acqua prelevata agli usi aziendali cui è destinata. Il processo di osmosi produce acqua di scarto che viene scaricata in acque superficiali tramite la rete fognaria aziendale.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, lo scarico di acque meteoriche non suscettibili di inquinamento non richiede l'emissione di una autorizzazione specifica.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature, unite alle acque reflue domestiche, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'impianto addolcitore a ultrafiltrazione e osmosi, confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

La ditta intende apportare modifiche alla rete fognaria in seguito alla costruzione di n. 20 serbatoi da 1500 hl e n. 4 autoclavi da 1200 hl per lo stoccaggio del vino sfuso. E' prevista la realizzazione di una nuova linea di acque reflue industriali collegata direttamente al depuratore aziendale, prima dello scarico in pubblica fognatura.

Tale modifica non comporterà un incremento significativo di volume delle acque reflue scaricate.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto per le necessità idriche legate ai servizi igienici e da pozzo privato per le necessità idriche di carattere industriale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Modena n. 2864 del 05/06/2017, di autorizzazione allo scarico della ditta Cantine Riunite e CIV per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Relativamente alla modifica non sostanziale è stato acquisito il seguente parere:

- parere, favorevole con prescrizioni, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, AIMAG SPA, con prot. n. 1845 del 23/03/2020 in cui tra l'altro:

"Si precisa che la ditta dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel precedente parere prot. 3323 del 22/04/2016. Si prende inoltre atto dell'aggiornamento della planimetria della rete fognaria, come da allegato alla richiesta di modifica."

Il Comune di San Prospero s/S, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 147069 del 24/09/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in acque superficiali

1a) E' autorizzato il gestore della ditta Cantine Riunite e CIV, per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S, a scaricare nel fosso di scolo adiacente la proprietà e confluyente nella Fossa Gesso le acque reflue industriali derivanti dall'attività dell'addolcitore col sistema di ultrafiltrazione ed osmosi.

2a) Si stima in circa 30.000 metri cubi all'anno il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento in acque superficiali.

3a) Lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.

4a) Dovrà essere tenuto in funzione il sistema di scarico in acque superficiali dell'acqua di scarto dell'addolcitore a ultrafiltrazione e osmosi. Dovranno essere altresì oggetto di manutenzione il pozzetto di ispezione e campionamento e il misuratore della portata scaricata.

5a) Dovranno essere eseguiti autocontrolli sullo scarico per verificare il rispetto dei limiti di cui al punto 3.

Dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, N ammoniacale (come NH₄), N nitrico (come N), Cloruri, Solfati (come SO₄), P totale (come P), Fe, Mn, As, Pb, Cr totale, Cd, Ni, Cu e Zn.

La frequenza degli autocontrolli dovrà essere semestrale.

Le analisi effettuate dovranno essere inviate tramite PEC, all'indirizzo aomo@cert.arpa.emr.it, all'Agenzia scrivente e al Distretto Area Nord di ARPAE Modena.

Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in fognature pubbliche.

1b) E' autorizzato il gestore della ditta Cantine Riunite e CIV, per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S, a scaricare nella pubblica fognatura di via I Maggio a San Prospero s/S le acque reflue industriali derivanti dall'attività di Imbottigliamento vini.

2b) Si stabilisce in 73.000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.

3b) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura ad eccezione dei parametri di seguito riportati per i quali valgono i valori limite in deroga sotto riportati:

Parametri	Valore limite (mg/l)
COD (se COD/BOD ₅ > 2,2)	1200
COD (se COD/BOD ₅ < 2,2)	3000
BOD ₅	Nessun limite

Parametri	Valore limite (mg/l)
Solidi sospesi totali	500
Solfiti	12
Fosforo totale	9

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

4b) I limiti di cui al precedente punto 3b) dovranno essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convogliante le acque reflue industriali e/o miste.

5b) Lo scarico dei reflui dovrà essere omogeneamente distribuito nell'arco della giornata.

6b) Il misuratore della portata scaricata in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto in funzione anche mediante l'installazione di dispositivi di continuità dell'erogazione dell'energia elettrica, eventuali interruzioni di misurazione dovranno essere immediatamente comunicate al gestore delle fognature pubbliche.

Prescrizioni comuni agli scarichi di Acque reflue industriali.

7) I valori limite di cui ai punti 3a) e 3b) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

8) Il rispetto dei limiti tabellari, sempre relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno tre ore.

9) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

La stessa prescrizione vale per il pozzetto di campionamento installato a monte dell'immissione dei reflui industriali da ultrafiltrazione e osmosi nella condotta di scarico delle acque bianche aziendali.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento di imbottigliamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

10) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.

11) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto biologico di depurazione. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

13) I fanghi risultanti dal depuratore biologico dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di San Prospero s/S, al Gestore delle fognature pubbliche e al distretto Area Nord di ARPAE di Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

17) Modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività, dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA (Imp. Via Canaletto n. 52) SAN PROSPERO SULLA SECCHIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA, svolgente attività di vinificazione e imbottigliamento vini, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di San Prospero s/S (MO), V. Canaletto n. 52, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 2864 del 5/6/2017, per la seguente configurazione:

- la continuazione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
	Sfiati serbatoi fermentazione e stoccaggio mosti
1	Caldaia a gas metano per uso produttivo
2	Caldaia a gas metano per uso produttivo
3	Caldaia a gas metano per uso produttivo
4	Caldaia riscaldamento per ambienti di lavoro
5	Motopompa di emergenza per reti idranti
6	Pastorizzazione linea imbottigliamento (sfiati)
7	Caldaia riscaldamento per ambienti di lavoro
8	Lavaggio fusti

- il seguente consumo di materie prime:
- | | |
|--|-----------------|
| - mosto/vino | 250.000 hl/anno |
| - farine di filtrazione (enoperlite) 5 | t/anno |
| - soda caustica | 20 mc/anno |
| - ipoclorito di sodio | 20 mc/anno |
| - sanificanti | 300/400 kg/anno |
| - anidride solforosa | 3 t/anno |

La Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA, in data 26/7/2019, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 18/9/2019 con prot. n. 143861.

Dalla documentazione pervenuta risulta l'inserimento dei nuovi punti di emissione n. 9 (Torre evaporativa) e n. 10 (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante) e la modifica (riduzione da 1,06 a 0,864 MW) della potenza termica dell'impianto termico civile corrispondente al punto di emissione n. 4;

Valutato in merito alla ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica del presente Allegato ARIA;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Prospero sulla Secchia, prot. n. 2649 del 17/3/2016;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n.4319 del 9/4/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR con impianti ubicati nel comune di San Prospero s/S, v. Canaletto n. 52, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

- SFIATI SERBATOI FERMENTAZIONE E STOCCAGGIO MOSTI (20 serbatoi)
- | | | |
|---------------------------|----|---|
| altezza minima del camino | 10 | m |
|---------------------------|----|---|

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (0,864 MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - MOTOPOMPA DI EMERGENZA PER RETI IDRANTI

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - PASTORIZZAZIONE LINEA IMBOTTIGLIAMENTO (sfiati)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (0,345 MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - LAVAGGIO FUSTI

portata massima	2000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – TORRE EVAPORATIVA A SERVIZIO DEL DESOLFORATO

portata massima	24.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	9	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – IMPIANTO DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

(attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Prescrizioni

- Relativamente all'impianto dal quale origina l'emissione n.9 devono essere adottati i sistemi e le modalità gestionali espressamente indicati dalla **DGR Emilia Romagna n.828 del 12/06/2017 "Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi"** che si riportano di seguito:

«5.2.3 Impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi

(...omissis...)

Tali apparecchiature, (...) non devono essere installate:

- in prossimità di finestre, prese d'aria a parete di edifici, prese d'aria di impianti di condizionamento, in modo da evitare che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporativi entri negli edifici;
- in zone destinate a frequentazione o raccolta di pubblico.

In particolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate almeno 2 metri al di sopra della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere (finestre, prese d'aria, luoghi frequentati da persone) o a una distanza, in orizzontale, di almeno 20 metri (preferibilmente superiore ai 50 metri o più elevate in presenza di venti dominanti). (...)

I materiali costitutivi del circuito idraulico devono resistere all'azione aggressiva dell'acqua, del cloro e di altri disinfettanti, al fine di evitare fenomeni di corrosione.

Si devono evitare materiali porosi e/o assorbenti che facilitano lo sviluppo di batteri e funghi quali cuoio, legno, fibrocemento, cemento, derivati della cellulosa.

Si raccomanda che le parti metalliche del sistema siano sottoposte a trattamento chimico, fisicochimico o fisico per agevolare la prevenzione delle corrosioni durante il suo esercizio.

L'impianto deve essere facilmente accessibile anche nelle parti interne, onde favorirne l'ispezione e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e campionamento.

Le superfici interne della vasca di raccolta devono essere il più possibile lisce, con angoli arrotondati, di facile pulizia e disinfezione. Il fondo della vasca deve essere realizzato in maniera da evitare il ristagno di acqua e possedere almeno uno scarico, posizionato nel punto più basso, per l'evacuazione del sedimento.

Gli impianti devono disporre dei separatori di goccia ad alta efficienza, che coprano tutta la superficie di scarico, in modo che le perdite di acqua sotto forma di aerosol siano contenute a meno dello 0,05% della massa d'acqua circolante.

5.3.3 Gestione degli impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi

La qualità dell'acqua utilizzata nelle torri evaporative e nei condensatori evaporativi deve essere controllata attraverso analisi microbiologiche periodiche. (...)

Si raccomanda di sottoporre a trattamento chimico, o analogo per risultati, l'acqua di raffreddamento, al fine di controllare il rischio che possa essere favorito lo sviluppo microbico a causa della mancanza di un'adeguata copertura biocida.

Il trattamento dell'acqua di raffreddamento deve essere anche finalizzato a ridurre il rischio incrostazioni e corrosioni nell'impianto, la cui influenza indiretta nei confronti del potenziale di proliferazione batterica è significativa. (...)

Il trattamento biocida su base continua (il cui utilizzo deve essere modulato sulla base del corretto esercizio tecnologico dell'impianto) deve essere supportato mediante interventi di disinfezione routinari, le cui modalità e frequenza devono essere motivati dalla valutazione del rischio legionellosi.

Vanno inoltre attuati interventi, di pulizia e drenaggio del sistema, accompagnati dalla sua disinfezione:

- ✓ prima del collaudo,
- ✓ alla fine della stagione di raffreddamento o prima di un lungo periodo di inattività (la cui durata, dipendendo dalla tipologia di struttura presso cui l'impianto è esercitato, deve essere definita dalla valutazione del rischio legionellosi),
- ✓ all'inizio della stagione di raffreddamento o dopo un lungo periodo di inattività (la cui durata, dipendendo dalla tipologia di struttura presso cui l'impianto è esercitato, deve essere definita dalla valutazione del rischio legionellosi),
- ✓ almeno due volte l'anno nel caso di funzionamento continuativo dell'impianto.

Per minimizzare i problemi dovuti alla precipitazione di sali, responsabili di incrostazioni, va previsto il ricambio

periodico di parte della massa d'acqua circolante e, qualora necessario, l'addolcimento dell'acqua di reintegro all'impianto.

I separatori di gocce sulle torri di raffreddamento e sui condensatori evaporativi devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza.»

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **CANTINE RIUNITE & CIV sca** (IMP. Via Canaletto n. 52) SAN PROSPERO SULLA SECCHIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CANTINE RIUNITE & CIV sca**, nell'impianto in comune di San Prospero sulla Secchia (MO), Via Canaletto n. 52, intende continuare a svolgere attività di vinificazione e imbottigliamento.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero Sorgenti sonore esistenti
 - S1 Attività interna alla cantina (operazioni di filtraggio)
 - S2 Attività interna della cantina (magazzino)
 - S3 Operazioni di carico/scarico
 - S4 Compressori
 - S5 Gruppi frigoriferi
 - S6 Silos

Sorgente sonora nuova

S1 Unità Chiller nuova area stoccaggi (posizionata all'interno di un apposito locale termico)

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- L'area di pertinenza della cantina risulta attribuita ad una classe V “Area prevalentemente industriale” con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. L'area agricola confinante è stata attribuita ad una classe III “Aree di tipo misto” con limiti acustici ammissibili pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, mentre le aree residenziali, all'interno delle quali sono individuati i ricettori (R1, R2 e R3), sono state attribuite ad una classe II “Aree prevalentemente residenziali” con limiti acustici ammissibili pari a 55 dBA di giorno e 45 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno e notturno al confine aziendale;
- il valore limite d'immissione differenziale, diurno e notturno, risulta rispettato in prossimità dei ricettori individuati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **CANTINE RIUNITE & CIV sca** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 182983 del 27/11/2019;

Il Comune di San Prospero sulla Secchia, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 147069 del 24/09/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Prospero sulla Secchia, via Canaletto n. 52, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **CANTINE RIUNITE & CIV sca**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;

3) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento alla potenza acustica e posizione;

4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.